



ALLEGATO A alla Dgr n. 1347 del 09 ottobre 2015

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.

(L.R. 26 marzo 1999 n. 10)

Parere n. 372 del 12/09/2012

**Oggetto: Cooperativa Muratori Reggiolo S.c., con sede legale in Via G. Di Vittorio, 2 – Angolo Via Grandi, 1 – 42046 Reggiolo (RE), C.F. - P.IVA 00124610353.
Progetto per l'apertura e la coltivazione di un a cava di ghiaia sita in località Ca' Elvira in Comune di Villafranca di Verona.
Comune di localizzazione: Villafranca di Verona (VR).
Procedura di V.I.A. ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/99.**

PREMESSA

In data 07/01/2009 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Cooperativa Muratori Reggiolo S.c., con sede legale in Via G. Di Vittorio, 2 – Angolo Via Grandi, 1 – 42046 Reggiolo (RE), C.F. - P.IVA 00124610353, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale approvazione del progetto ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/1999, acquisita con protocollo regionale n. 3516.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica.

Con nota prot. n. 209516 in data 16/04/2009, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno comunicato la conclusione dell'istruttoria preliminare condotta ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 10/1999.

Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A. l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 24/05/2009 sui quotidiani "Il Corriere della Sera – Corriere di Verona" e "L'Arena di Verona", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, del SIA con il relativo riassunto non tecnico, presso la Regione del Veneto, la Provincia di Verona, il Comune di Villafranca di Verona (VR). Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 05/06/2009 presso l'auditorium comunale del Comune di Villafranca di Verona (VR), ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/1999, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla localizzazione dell'intervento.

Con nota in data 09/02/2009, prot. n. 71525, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, copia della "Relazione di Valutazione d'Incidenza Ambientale" presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 3173/2006, al fine di acquisire un parere in merito.

La Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi con nota in data 30/04/2009, acquisita al prot. n. 237765 in data 05/05/2009, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 2009/47 del 21/04/2009, nella quale si esprime parere favorevole al progetto in oggetto subordinatamente al rispetto di prescrizioni.

Tale parere, le relative conclusioni e prescrizioni sono state recepite in toto dalla Commissione regionale V.I.A.

Con nota in data 09/02/2009, prot. n. 71529, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno richiesto un parere alla Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive relativamente alla conformità dell'intervento con la Legge Regionale n. 44 del 07/09/1982. Parere acquisto in data 01/03/2010 al prot. n. 105998, nel quale veniva indicata la superficie residua del Comune di Villafranca di Verona ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982.

Successivamente, con nota acquisita in data 26/07/2012 al prot. n. 342313, la Direzione regionale Geologia e Georisorse comunicava agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. l'aggiornamento della superficie residua del Comune di Villafranca di Verona ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1347 del 09 ottobre 2015**

pag. 2/11

Con nota n. 312319 in data 09/06/2009, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno chiesto alla Direzione Urbanistica un parere in merito alla compatibilità degli interventi proposti dal punto di vista paesaggistico e delle modalità ricompositive. Parere acquisito in data 17/06/2009 al prot. n. 330056, che riporta quanto segue: “(...) l'area interessata non sembra essere soggetta ai dispositivi di cui al D.Lgs. n. 42/2004, art. 142 (...). Si ritiene inoltre che l'intervento comporti una modifica irreversibile al territorio agricolo in quanto modifica significativamente i caratteri morfologici del luogo, soprattutto in fase di coltivazione, nonché i profili e lo skyline del paesaggio dell'Alta Pianura Veronese, con la creazione di un catino interrato di circa 4,5 ml di profondità per una superficie di circa 8 ettari che potrà essere solo minimamente compensato dagli inerbimenti previsti (...)”.

Il progetto è stato presentato presso la Commissione regionale V.I.A. in data 07/10/2009. Nella medesima seduta il Presidente della Commissione regionale V.I.A. ha nominato il gruppo istruttorio per l'esame dell'intervento.

Il Presidente della Commissione regionale V.I.A., nella riunione del 07/10/2009, ha disposto la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame, ai sensi dell'art. 18, comma 8, L.R. n. 10/1999.

Il gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., in data 22/10/2009, ha svolto un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

Con nota del 28/10/2010, prot. n. 564701 gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno comunicato alla Ditta proponente la sospensione dell'istruttoria in quanto, ai sensi e per gli effetti della L.R. 22/07/1997, n. 27, in data 22/09/2010 era decaduta la Commissione Regionale V.I.A. e che l'iter sarebbe stato ripreso successivamente alla nomina della nuova Commissione.

Con D.G.R. n. 274 del 15/03/2011, è stata nominata la nuova Commissione regionale V.I.A.

Il Presidente della Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 08/06/2011, ha nominato il nuovo gruppo istruttorio per l'esame degli interventi proposti dal proponente.

Durante l'iter istruttorio sono pervenute agli Uffici del Settore V.I.A. osservazioni e pareri, di cui artt. 16 e 17 della L.R. n. 10/1999, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

	<i>Mittente</i>	<i>Data acquisizione al protocollo regionale</i>	<i>Numero protocollo regionale</i>
1.	Provincia di Verona	12/03/2010	140386

Nel corso dell'istruttoria, il proponente ha trasmesso la seguente documentazione aggiuntiva volontaria, acquisita dagli Uffici regionali:

- in data 05/02/2010 al prot. n. 68397.

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali.

La Commissione regionale V.I.A., nella seduta del giorno 03/03/2010, ha richiesto alla Ditta proponente documentazione integrativa, trasmessa con nota prot. n. 319613 in data 09/06/2010.

La Cooperativa Muratori Reggiolo S.c, con nota trasmessa a mezzo fax in data 08/09/2010 (acquisita al protocollo regionale n. 484602 in data 15/09/2010), ha formulato istanza di proroga dei termini di consegna dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti; documentazione successivamente consegnata presso gli Uffici regionali in data 13/09/2010 (acquisita al protocollo regionale n. 15008 in data 23/09/2010).

Con nota in data 06/10/2010 – prot. n. 511966, il proponente ha depositato ulteriore documentazione integrativa che annullava e sostituiva quanto già acquisito agli atti dagli Uffici regionali in data 23/09/2010 con prot. n. 15008.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1347 del 09 ottobre 2015**

n. 10/1999 e succ. mod. ed integr.

1 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto consiste nella realizzazione e coltivazione di una cava per l'estrazione di ghiaia e sabbia nel Comune di Villafranca di Verona (VR), in località Dossetto.

L'intervento in progetto interesserà un'area di circa 8 ha, e prevede l'estrazione di materiali per un volume totale pari a 205.408 mc, di cui 181.551 mc costituiscono il volume utile. L'estrazione avverrà a cielo aperto, e si svilupperà per lotti.

Poiché il piano di coltivazione avrà luogo nell'arco di 4 anni, si stima un volume estraibile annuo pari a circa 50.000 mc.

2 DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione dello S.I.A. e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

- 2.1 programmatico
- 2.2 progettuale
- 2.3 ambientale

2.1 Quadro di riferimento programmatico

Nel SIA sono stati considerati i seguenti atti di programmazione/pianificazione territoriale:

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
- Piano Area Quadrante Europa (P.A.Q.E.);
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- Piano Regolatore Generale di Villafranca (P.R.G.);
- Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- Piano di Tutela delle Acque;

2.1.1 P.T.R.C.

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento della Regione Veneto è stato adottato per la prima volta il 23 dicembre 1986 e, dopo una serie di modifiche ed integrazioni, approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 250 del 13 dicembre 1991.

Dall'analisi della tav. 1 *“Difesa del suolo e degli insediamenti”* emerge che l'area interessata dal progetto è situata all'interno della *Fascia di ricarica degli acquiferi* e quindi soggetta alle prescrizioni e vincoli contenuti nell'articolo 12 delle N.d.A. del P.T.R.C. che dichiara:

“a) la “Fascia di ricarica degli acquiferi (omissis) è vietato il nuovo insediamento di attività industriali (omissis) con acque reflue non collegate alla rete fognaria pubblica o di cui non sia previsto (omissis) uno smaltimento compatibile con le caratteristiche ambientali dell'area. (omissis)”.

Il progetto in esame non prevede lo scarico di acque reflue.

Per quanto riguarda l'aspetto naturalistico - ambientale e paesaggistico, dalla tavola 2 *“Ambiti naturalistico - ambientali e paesaggistici di livello regionale”*, si evince che, secondo il 3/11

P.T.R.C., l'area in esame non risulta inserita in nessun particolare contesto o ambito archeologico, ambientale e strutturale segnalato dal piano territoriale di coordinamento esaminato.

Il sito in esame, dall'analisi del P.T.R.C., non rientra in aree soggette a vincoli tali da impedire la realizzazione del progetto oggetto di valutazione.

2.1.2 Piano Area Quadrante Europa (P.A.Q.E.)

Con Delibera del Consiglio Regionale n. 69 del 20/10/1999 è stato approvato il Piano d'Area Quadrante Europa (P.A.Q.E.), che, tra le sue disposizioni all'art. 50 *“Attività di Cava”* dispone le direttive, prescrizioni e vincoli su questa materia.

L'area interessata dal progetto in esame, dall'analisi della tav. 2a, *“Ecosistema”*, ricade nell'area definita dal P.A.Q.E. *Fascia di ricarica degli acquiferi*, che introduce altri vincoli da rispettare per procedere alla realizzazione del progetto qui in esame. Tali vincoli sono definiti nell'articolo 52 delle N.d.A.: *“La fascia di ricarica degli acquiferi comprende l'area definita dal limite settentrionale e meridionale della zona di*

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1347 del 09 ottobre 2015**

ricarica degli acquiferi come indicata nella tav. n. 2 del piano di area. I comuni che ricadono in detta fascia [omissis] predispongono le misure atte alla eliminazione delle fonti di inquinamento.”

L'area oggetto di studio, secondo quanto riportato nelle tav. 1 e 3, non risulta inserita in nessun particolare contesto o ambito archeologico, ambientale e strutturale segnalato dal piano territoriale esaminato.

2.1.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

La Giunta Provinciale ha approvato con deliberazione n. 267 del 21 dicembre 2006 il Documento Preliminare per la formazione del nuovo P.T.C.P.. Il 13 aprile 2007 ha avuto inizio la fase della concertazione, tuttora in corso con incontri già programmati.

Il P.T.C.P. è lo strumento di pianificazione di area vasta proprio del territorio provinciale che si colloca a livello intermedio tra il livello pianificatorio regionale e quello comunale e ha quindi la principale funzione di armonizzare e raccordare le pianificazioni espresse da tali enti.

Dall'analisi della Tavola 1 “*Carta delle fragilità*”, si evince che l'area in esame si localizza in un ambito di fragilità idraulica denominato *Fascia di ricarica degli acquiferi*.

Ai fini della tutela delle acque superficiali e sotterranee, il territorio provinciale è stato suddiviso in 5 classi di vulnerabilità idrogeologica: bassa, media, alta, elevata, estremamente elevata. Dall'analisi dei dati di cui la Provincia disponeva in sede di elaborazione del piano, il sito fu inserito nella classe territoriale denominata “*area a vulnerabilità idrogeologica elevata*”.

L'appartenenza dell'area di progetto a questa classe di vulnerabilità e la sua localizzazione all'interno della fascia di ricarica degli acquiferi comporta il rispetto delle direttive contenute nell'articolo 14 delle N.d.A. del P.T.C.P.: “*È fatto divieto nella fascia di ricarica degli acquiferi di scaricare sul suolo e nel sottosuolo le acque di raffreddamento.(omissis)*”.

Il sito in esame quindi non rientra in aree soggette a vincoli tali da impedire la realizzazione del progetto oggetto di valutazione.

2.1.4 Piano Regolatore Generale di Villafranca (P.R.G.)

Il P.R.G. del Comune di Villafranca, con variante n. 4, è stato adottato dalla Giunta Comunale in data 17/04/2003 (esecutiva dal 5/5/2003) e successivamente approvata dal Consiglio Comunale in data 14/10/2003.

L'area destinata al progetto di cava in esame risulta localizzato in zona “*Agricola E, Sottozona E2*”, ovvero in un'area di primaria importanza per la funzione agricola - produttiva con diffusa presenza di aziende agricole rilevanti.

L'area in esame risulta inoltre limitrofa ad una zona F “*Zone a destinazione speciale di pubblico interesse*”.

La possibilità di poter aprire e coltivare una nuova cava viene data del fatto che la zona F, limitrofa all'area di progetto, risulta decaduta in quanto l'amministrazione comunale non ha reiterato il vincolo quinquennale poiché non interessata allo sviluppo di codesta zona (applicando in tale area la disciplina di “*zona grigia*” dettata per i comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, così come previsto dall'ultimo comma della Legge 10/77).

2.1.5 Piano Regionale per il Risanamento delle Acque (P.R.R.A.)

Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque, adottato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 962 del 1° settembre 1989, è in fase di sostituzione a favore del Piano di tutela delle Acque, articolato secondo le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*”.

Dall'analisi delle tavole 1, 3 e 4 del PRRA l'area in esame risulta localizzata all'interno della “*Fascia di ricarica degli acquiferi*”, nella quale il piano in esame vieta il nuovo insediamento di attività industriali con acque reflue non collegate alla rete fognaria pubblica o di cui non sia previsto uno smaltimento compatibile con le caratteristiche ambientali dell'area.

Dall'analisi del PRRA, il sito in esame non rientra in aree soggette a vincoli tali da impedire la realizzazione del progetto oggetto di valutazione. L'opera in esame non andrà ad influire ulteriormente sulle attuali condizioni della falda, segnalate del piano in esame, in quanto il progetto di cava risponderà il franco minimo di falda di 2 m previsto dalla L.R. 44/82.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1347 del 09 ottobre 2015****2.1.6 Piano di Tutela delle Acque**

Il Comune di Villafranca di Verona risulta inserito nell'allegato D del piano di Tutela delle Acque adottato con delibera della giunta Regionale n. 4453 del 29/12/2004 dalla Regione Veneto.

L'area in cui viene localizzato il progetto di cava in esame risulta localizzata all'interno di aree definite sensibili come si evince dalla tavola n. 37 del P.T.A. denominata "*Carta delle aree sensibili*".

La specifica tavola n. 36 denominata "*Zone omogenee di protezione dall'inquinamento*" colloca il progetto in esame in *Fascia di ricarica degli acquiferi*.

A riguardo, invece, di quanto emerso dall'analisi della tavola allegata al P.T.A., n. 19, denominata "*Carta della vulnerabilità intrinseca della falda freatica della pianura veneta*", i progettisti dichiarano che, alla luce delle attuali conoscenze progettuali, l'opera in esame non andrà ad influire ulteriormente sulle attuali criticità segnalate del piano in esame. Il progetto di cava infatti rispetterà il franco minimo di falda di 2 m previsto dalla L.R. 44/82.

2.1.7 Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

all'analisi del Piano di assetto idrogeologico si evince che l'area oggetto di studio non ricade in zona a rischio o pericolo idraulico individuata nelle rispettive classi di rischio del P.A.I. del Fissero - Tartaro - Canal Bianco.

Il progetto in esame, quindi, non ricade negli ambiti speciali individuati alla lettera F dell'allegato D "*Classificazione e individuazione delle aree sensibili*" della L.R. 26 marzo 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

L'esame dettagliato dei piani territoriali non ha messo in evidenza vincoli sostanziali che possono precludere la realizzazione dell'opera.

Il progetto si attiene alle prescrizioni della pianificazione e della normativa di settore ed in particolare alle indicazioni specifiche Legge Regionale, tuttora vigente, 7 settembre 1982, n. 44 "*Norme per la disciplina dell'attività di cava*".

2.2 Quadro di riferimento Progettuale**2.2.1 Descrizione del progetto**

Il progetto prevede l'escavazione di ghiaia e sabbia in un'area in località Dossetto nel Comune di Villafranca di Verona. I materiali che saranno sottoposti ad attività estrattiva risultano costituiti da ghiaie sabbiose e sabbie ghiaiose, di origine alluvionale.

Il lotto di progetto, la cui superficie totale è pari a 80.850 m², presenta una morfologia pianeggiante con lievi pendenze verso sud, comprese tra 0,5 e 1% e presenta al suo interno quote altimetriche comprese tra 63,00 e 60,00 m s.l.m. La pendenza delle scarpate non sarà superiore a 45° rispetto al piano orizzontale nella fase di estrazione, mentre la ricomposizione finale prevede la sagomatura delle stesse secondo un angolo di 25° rispetto al piano orizzontale, in conformità a quanto previsto dal punto h), Art. 44, L. R. 44/82.

Tenendo conto del franco di 2 m tra il fondo dello scavo e il livello di massima escursione della falda (punto g, L.R. 44/82) la quota minima raggiungibile risulta compresa tra 56,00 e 61,50 m. s.l.m. Pertanto, la profondità massima della cava è fissata pari a 4,50 m nel lato sud e 1,50 m nel lato nord per tenere conto della pendenza del fondo cava a fini irrigatori.

I terreni verranno prelevati tal quali dal giacimento e portati ad appositi impianti di lavorazione, dove verranno sottoposti a lavaggio e vagliatura, per essere quindi immessi nel mercato, come materiali inerti da costruzione.

Nella cava, quindi, non saranno installati impianti di lavorazione e ciò consentirà il ripristino completo dei singoli lotti dopo il loro sfruttamento, senza destinare aree a lavorazioni industriali.

Il materiale non verrà immesso sul mercato di vendita ma sarà impiegato per le esigenze e le necessità interne della ditta Cooperativa Muratori Reggiolo s.c., in particolare come materiale per la produzione di conglomerato bituminoso e calcestruzzo, per i drenaggi e come ghiaietto di varie pezzature per sottofondi stradali.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1347 del 09 ottobre 2015****2.2.1.1 Stralci di intervento**

Il progetto prevede la coltivazione della cava in tre lotti successivi, partendo dal settore posto a sud e proseguendo verso nord. La coltivazione è stata programmata per avvenire in un periodo di 4 anni, considerando anche il tempo necessario per la ricomposizione ambientale finale.

La prima operazione consiste nel recintare l'intero lotto con rete metallica di altezza non inferiore a 1,5 metri e di realizzare nel settore nord-est, la zona servizi costituita da pesa e box uffici.

Prima di iniziare lo scavo vero e proprio verrà asportato il terreno vegetale per uno spessore medio di circa 0,3 m che sarà stoccato temporaneamente sulla superficie dell'attuale piano campagna e che verrà accantonato per la ricomposizione ambientale.

Lo scavo di ciascun lotto sarà effettuato per strisce o fronti, larghi da 10 a 15 metri, e di lunghezza pari al fronte di cava. L'escavazione sarà eseguita per mezzo di escavatore con braccio meccanico a cucchiaio rovescio, su gradoni di altezza pari a circa 3 metri.

L'avanzamento del fronte di scavo procederà da sud verso nord e, una volta raggiunte le quote del fondo, il transito degli automezzi avverrà quasi completamente in fossa. Ciò renderà possibile contenere notevolmente le emissioni di polveri nell'atmosfera all'interno dell'area di cava, senza provocare disturbi sui terreni limitrofi, attualmente sfruttati a scopo agricolo.

Durante le fasi di coltivazione la pendenza lungo le pareti della fossa non dovrà superare i 45° rispetto al piano orizzontale, così da garantire la sicurezza durante le attività di cantiere.

Una volta ultimato lo sfruttamento del primo lotto, s'inizierà a coltivare il secondo e contemporaneamente a ricomporre il lotto esaurito. L'apertura dell'ultimo lotto potrà avvenire dopo che la ricomposizione del terreno vegetale sul primo lotto sarà ultimata.

Esaurito il giacimento si provvederà al completamento della ricomposizione dello stesso e alla rimozione della zona servizi.

La pendenza delle scarpate della fossa, a ricomposizione ambientale ultimata, sarà pari a 25° rispetto al piano orizzontale, e risulta pertanto conforme a quanto prescritto nell' Art. 44, punto h), della L.R. 44/82.

La profondità massima della cava è fissata pari a 4,50 m nel lato sud e 1,50 m nel lato nord, per tenere conto della pendenza di circa l'1,23 % (direzione nord-sud) e 0,49 % (direzione est-ovest) del fondo cava a fini irrigui. La tabella seguente riassume i principali dati di progetto.

Superficie catastale	80.850 mq
Perimetro lordo	1.353 m
Superficie di scavo	79.523 mq
Perimetro di scavo	1.346 m
Volume estraibile	205.408 m ³
Volume terreno vegetale spessore 30 cm	23.857 m ³
Volume utile	181.551 m ³

2.2.1.2 Ricomposizione ambientale e paesaggistica

Il progetto di risistemazione a fine lavori consente la restituzione all'uso agricolo, come previsto dall'art. 14 della L.R. 44/82.

Le operazioni da svolgere per la ricomposizione ambientale della cava includono la sagomatura delle scarpate e del fondo, la stesura di uno strato di limo di spessore 0,5 m proveniente dall'impianto di lavaggio degli inerti e superiormente uno strato di 0,5 m di terreno vegetale sull'intera superficie di cava.

Il terreno vegetale da utilizzare sul fondo cava sarà quello rimosso dal fondo e accatastato durante le fasi di coltivazione; l'eventuale volume mancante per la risagomatura delle pareti, sarà compensato utilizzando i terreni fini di scarto del materiale estratto provenienti dagli impianti di lavorazione ricoperti da uno strato di 4-5 cm di terreno vegetale per favorire l'attecchimento dell'erba.

Inoltre verranno posate canalette in cls per scopi irrigui e le scarpate verranno inerbite.

Al termine delle operazioni di ripristino il sito presenterà le seguenti caratteristiche: le scarpate laterali avranno angoli di 15° rispetto al piano orizzontale e il fondo cava 1,23% in direzione nord-sud e 0,49% in direzione est-ovest, così da permettere il deflusso dell'acqua irrigua sull'intero appezzamento dall'asse di colmo.



ALLEGATO A alla Dgr n. 1347 del 09 ottobre 2015

2.2.1.3 Alternative progettuali

Il progetto, oltre alla soluzione proposta, ha anche considerato le seguenti ipotesi:

- alternativa zero;
- alternative di processo o strutturali: si propone una differente temporizzazione delle attività estrattive (fasi di avviamento, gestione e cessazione dell'opera).

La prima opzione prevede che non venga eseguita alcuna attività di cava nell'area oggetto del presente studio. Il proponente ritiene che questa ipotesi non consideri innanzitutto le indicazioni di stima per il fabbisogno di materiali inerti da costruzione fornite dal P.R.A.C. della Regione Veneto per la provincia di Verona. Inoltre viene trascurato il fatto che l'attività estrattiva prospettata non pregiudica in maniera definitiva il territorio, ma ne oblitera i connotati in maniera temporanea. Le incidenze di tipo ambientale sono da considerarsi reversibili al termine dei 4 anni di lavorazione.

La seconda alternativa ipotizza di coltivare la cava nei primi tre anni, un anno per ciascun lotto e di ricomporre il sito totalmente nell'ultimo anno. Questa soluzione è stata scartata per numerosi motivi: dal punto di vista paesaggistico, realizzando le attività di coltivazione e ripristino in due fasi distinte l'area risulterebbe completamente obliterata per i primi 3 anni, e solo alla fine del quarto anno si presenterebbe riqualificata.

Per quanto concerne l'idrografia, non fornendo copertura vegetale adeguata ai lotti già scavati si incorre principalmente in problematiche relative all'erosione e dilavamento dei fronti di scavo.

Un altro svantaggio relativo alla presente alternativa progettuale è costituito dalla minor protezione fornita all'acquifero presente nel sottosuolo dell'area di progetto.

2.3 Quadro di riferimento ambientale

Lo Studio di Impatto Ambientale, dopo aver concluso l'analisi delle principali componenti ambientali, individua e valuta i possibili impatti che la realizzazione dell'intervento avrà sulle stesse componenti per la fase di coltivazione e di ricomposizione. Di seguito si riportano sinteticamente i risultati ottenuti per ogni singola matrice analizzata.

2.3.1 Atmosfera

Gli impatti individuati sono i seguenti:

- emissioni polverulente provenienti dalle attività di escavazione e movimentazione dei materiali all'interno della cava;
- emissioni gassose e particolate provenienti dai motori dei mezzi di cantiere e degli automezzi che entrano ed escono per l'approvvigionamento dei materiali.

Dall'analisi matriciale emerge che entrambi gli impatti, nella fase di coltivazione, sono stati classificati come trascurabili.

Nella fase di ripristino ambientale, cessando ogni attività, cesserà l'escavazione e il passaggio degli automezzi, annullando qualsiasi impatto dell'opera sulla componente atmosfera.

2.3.2 Ambiente idrico

Gli impatti sull'ambiente idrico prodotti dalla cava in oggetto sono rappresentati da:

- alterazione del regime idraulico delle acque superficiali: impatto considerato trascurabile in quanto, nel corso dell'intera fase di coltivazione, non si prevede alcun tipo di alterazione del regime idraulico delle acque superficiali. Gli unici elementi della rete idrografica presenti nell'area di intervento sono costituiti da alcune canalette di irrigazione che non costituiscono un circuito collegato al sistema irriguo del Consorzio di Bonifica Alto Veronese e che al termine della coltivazione verranno ripristinate.
- alterazione dei meccanismi di alimentazione dell'acquifero indifferenziato: Il progetto proposto, nella fase di coltivazione, prevede come prima operazione l'asporto di 0,30 m di terreno vegetale sull'intero fondo. Di conseguenza, dalle prime operazioni fino alla conclusione del ripristino ambientale, i terreni dell'area saranno caratterizzati da una maggiore permeabilità. La falda pertanto, durante l'intero ciclo di sfruttamento della cava, sarà potenzialmente alimentata in misura maggiore, rispetto allo stato attuale. Per tale motivo questo impatto è stato considerato trascurabile.
- contaminazione delle acque sotterranee: dalla vigente pianificazione territoriale emerge che nell'area in oggetto l'acquifero è da considerarsi a vulnerabilità idrogeologica elevata (SINTACS). E'

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1347 del 09 ottobre 2015**

evidente che la rimozione del terreno vegetale comporta un significativo incremento della vulnerabilità dell'acquifero all'inquinamento. In ogni caso la possibilità che durante le operazioni di coltivazione del fondo vengano immessi materiali potenzialmente inquinanti che possano alterare in maniera significativa la qualità della acque di falda è da considerarsi bassa. Pertanto l'impatto è stato considerato trascurabile.

2.3.3 Suolo e sottosuolo

Gli impatti connessi alla coltivazione di una cava sono rappresentati dallo sfruttamento di risorse non rinnovabili e dalla contaminazione di suolo e sottosuolo. Nel caso del progetto in studio il rischio di inquinamento è per lo più connesso con l'eventuale perdita di grassi, oli o carburanti da parte dei mezzi d'opera che opereranno sul fondo in oggetto durante la fase di coltivazione.

Va ricordato che la risorsa idrica utilizzata per fini idropotabili viene estratta dal sottosuolo a profondità elevate (oltre i 150 m di profondità dal piano campagna), questo proprio per ovviare ai problemi connessi con eventuali sversamenti superficiali di inquinanti, per lo più connessi con le attività zootecniche presenti nel territorio. Pertanto un eventuale inquinamento della falda presente nel primo sottosuolo dell'area investigata non comporterebbe problematiche relative alla salute pubblica, se non per quanto riguarda le eventuali colture insistenti sull'area stessa. Gli impatti sulle componenti suolo e sottosuolo sono stati definiti trascurabili.

2.3.4 Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi

Gli impatti attesi dalla coltivazione di una cava sul comparto flora, fauna ed ecosistemi sono rappresentati dalle emissioni di particolato, emissioni gassose e dal rumore.

Tali interazioni non sono da considerarsi significative in quanto una volta terminati i lavori di estrazione per ciascun lotto verrà ripristinato l'uso agricolo del fondo e verrà eseguito l'inerbimento delle scarpate che costituiscono la morfologia della fossa.

È prevedibile che non vi saranno effetti significativi diretti ed indiretti dovuti al progetto in esame sugli animali presenti e transitanti nell'area in esame.

Gli effetti sulla vegetazione dell'emissione di polveri e della dispersione di frazioni leggere, qualora il deposito di materiale fine sull'apparato fogliare fosse significativo, si potrebbero tradurre in condizioni di sofferenza dovute alle ridotte capacità di fotosintesi e respirazione e nei casi più gravi, riduzione delle capacità riproduttive.

L'emissione di gas inquinanti, connessa all'attività dei mezzi di estrazione e trasporto, potrebbe potenzialmente esercitare effetti negativi sulla vegetazione, con alterazioni nello sviluppo. Tuttavia tale fattore d'impatto può essere considerato trascurabile in rapporto al traffico veicolare gravante nell'area di progetto.

L'estrazione, il carico ed il trasporto delle sabbie e ghiaie possono, inoltre, potenzialmente rappresentare una perturbazione acustica per la fauna. Gli effetti di tale perturbazione, che in ogni caso dovranno essere sommati a quelli già esistenti nell'area, già fortemente antropizzata, potrebbero essere l'allontanamento temporaneo delle specie più sensibili. È da prevedere, peraltro, che le comunità animali, per l'acquisito adattamento alla presenza nelle aree limitrofe di importanti attività estrattive, non subiranno sostanziali ripercussioni negative.

L'impatto potenziale che si potrebbe determinare è stato pertanto considerato trascurabile.

2.3.5 Salute pubblica

Le componenti della salute umana interessate dall'apertura e dalla coltivazione di una cava di ghiaia, sono fondamentalmente quelle sollecitate dalle emissioni polverose e gassose e dalla rumorosità indotta dalle attività di estrazione.

Considerato che la probabilità che avvenga un significativo sversamento di inquinanti da parte dei mezzi operanti in cava, se la gestione dell'attività è svolta a regola d'arte, è prossima allo zero, che nel caso di contaminazione superficiali verranno prontamente asportati i volumi contaminati e che la falda superficiale non è utilizzata a scopi idropotabili, è possibile affermare che il rischio effettivo per la salute pubblica derivante dall'inquinamento di suolo, sottosuolo e falda è nullo.

I valori di concentrazione dei contaminanti nell'aria, come polveri e NOx, sono contenuti all'interno di livelli non pericolosi per la salute umana.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1347 del 09 ottobre 2015**

Per quanto riguarda il rumore si ritiene che i limiti siano rispettati nelle aree al di fuori della cava. All'interno i limiti vengono superati di poco, per cui i lavoratori dovranno attrezzarsi con dispositivi di protezione dal rumore, così come previsto dalle norme vigenti sulla sicurezza sul lavoro.

Gli impatti quindi sono stati considerati trascurabili per il progetto in esame.

2.3.6 Paesaggio

Il progetto per la coltivazione di una cava di ghiaia apporta significativi disturbi al paesaggio soprattutto nella fase di coltivazione.

Nell'analisi affrontata si è appurato che la qualità, la consistenza e il grado delle strutture vegetali e degli elementi caratteristici paesaggistici nella fase di coltivazione rimangono poco significativi mentre con la fase di ripristino l'impatto sulla qualità paesaggistica è trascurabile, in quanto la destinazione finale del suolo tornerà ad uso agricolo.

L'analisi effettuata sulla qualità, consistenza e grado di sensibilità della percezione visiva del paesaggio ha evidenziato un impatto significativo nella fase di coltivazione e un impatto poco significativo nella fase di ripristino.

Per mascherare l'area di cava sono stati progettati degli accorgimenti visivi che prevedono l'inserimento di vegetazione ad alto fusto sul ciglio superiore della scarpata est lungo i confini della strada perimetrale dell'area di cava.

L'impatto, con le mitigazioni previste, è stato considerato dagli estensori dello S.I.A. come trascurabile.

2.3.7 Rumore

Il Comune di Villafranca ha individuato l'area di pertinenza come "Classe III – Aree di tipo misto", per cui è consentita un'emissione rumorosa massima di 60 dB(A) diurna, secondo la classificazione del DPCM 14/11/1997.

I rilievi fonometrici effettuati "ante operam" hanno permesso di caratterizzare il clima acustico esistente nell'area: rilevando un clima acustico medio di circa 42 dB(A).

Il calcolo previsionale acustico invece ha configurato uno scenario con un mancato rispetto dei limiti differenziali presso i ricettori per le emissioni rumorose generate dai macchinari di frantumazione.

L'analisi è stata estesa alle emissioni associate al traffico dei mezzi per la movimentazione ed il trasporto dei materiali: i livelli calcolati si ritengono tali da costituire perturbazione del clima della zona, pur rispettando i limiti di immissione previsti dal Decreto Strade.

Alla luce dei risultati ottenuti si ritiene non trascurabile l'impatto acustico generato dalle attività di cava di prossima realizzazione presso il sito in oggetto; le emissioni rumorose dell'impianto costituiranno dunque perturbazione del clima acustico rilevato presso il sito e presso i ricettori sensibili presenti.

L'aumento della pressione rumorosa dovuto all'utilizzo dei mezzi per l'escavazione sarà mitigato dalla tipologia di coltivazione adottata, cioè "a fossa" e dalla presenza delle colline perimetrali.

2.4 Conclusioni sullo studio di impatto ambientale

Dalle valutazioni effettuate dagli estensori dello Studio di Impatto Ambientale, anche in considerazione delle misure di mitigazione previste, risulta che gli impatti indotti dall'intervento proposto non sono risultati particolarmente rilevanti. Non sono inoltre emersi elementi che ne impediscano la realizzazione o ne possano limitare in qualche modo dimensioni, geometrie o modalità operative.

Per tale motivo il progetto è stato valutato compatibile dal punto di vista ambientale.

2.5 Siti importanza comunitaria - Valutazione d'incidenza

L'area in esame non rientra né tra i Siti di Importanza Comunitaria né tra le zone di Protezione Speciale. Il S.I.C. e Z.P.S. più prossimo è posto ad oltre 5 km dal sito, denominato "I Fontanili di Povegliano" codice SIC IT3210008 presente nel territorio comunale di Povegliano.

Al progetto è allegata una Relazione di Valutazione d'Incidenza Ambientale redatta seguendo le linee guida dell'allegato A della D.G.R.V. n. 3173/2006.

Lo studio eseguito ha dimostrato che non vi sono incidenze ambientali significative del progetto sul sito Natura 2000 più prossimo.

Con nota in data 09/02/2009, prot. n. 71525, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, copia della "Relazione di Valutazione d'Incidenza

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1347 del 09 ottobre 2015**

pag. 10/11

Ambientale” presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 3173/2006, al fine di acquisire un parere in merito.

La Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi con nota in data 30/04/2009, acquisita al prot. n. 237765 in data 05/05/2009, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 2009/47 del 21/04/2009, nella quale si esprime parere favorevole al progetto in oggetto subordinatamente al rispetto di prescrizioni.

Tale parere, le relative conclusioni e prescrizioni sono state recepite in toto dalla Commissione regionale V.I.A.

3 OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Sono stati considerati in sede di istruttoria i seguenti Pareri ed Osservazioni:

1. La Giunta Provinciale della Provincia di Verona, con Deliberazione n. 150 del 30 luglio 2009, esprime Parere Favorevole all’approvazione del progetto in esame, apponendo alcune prescrizioni, riportate nel verbale n. 228 del 3 luglio 2009, redatto dalla Commissione Provinciale VIA, ed allegato alla Deliberazione stessa.
2. Il Dirigente dell’U.C. Gestione e Tutela Risorse Geologiche della Regione Veneto, ha fornito all’Unità Complessa VIA, con nota in data 26/07/2012 - prot. n. 342313, la superficie residua del Comune di Villafranca di Verona ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell’Art. 13 della L. R. n. 44/1982. Nel documento si comunica che, sulla scorta della normativa vigente e degli indirizzi e criteri di calcolo ad oggi adottati, la residuale superficie di Zona definita “E agricola” dal vigente strumento urbanistico comunale, da destinarsi ad attività di cava è pari a 37.685 mq. In base a quanto previsto dal punto f), Art. 44 della L. R. 44/82, tale valore risulta inferiore alla soglia minima necessaria a poter richiedere l’autorizzazione per l’apertura di una nuova cava di sabbia a ghiaia, come quella del caso in esame, in zone pianeggianti, che risulta pari ad almeno 50.000 mq. Il progetto inoltre non prevede l’abbattimento di diaframmi di separazione con cave esistenti limitrofe, che consentirebbe il rilascio di autorizzazioni per l’attività estrattiva anche per superfici inferiori a tale soglia. Il dato fornito dall’Unità Regionale competente di fatto non consente pertanto di autorizzare il progetto presentato.

Le osservazioni e i pareri presentati sono stati considerati in sede d’istruttoria ed hanno contribuito alla predisposizione da parte del proponente di documentazione integrativa, alla stesura del presente parere e delle successive prescrizioni.

4 VALUTAZIONI COMPLESSIVE

La documentazione presentata risulta completa e correttamente articolata.

Il progetto dell’attività estrattiva ha considerato tutti gli elementi necessari alla valutazione di compatibilità dell’intervento prospettato nei confronti dei vincoli vigenti sul territorio e della normativa di settore.

Per quanto riguarda lo Studio di Impatto Ambientale risulta che:

- il Quadro Programmatico esamina in modo adeguato gli strumenti di pianificazione e di programmazione a livello regionale, provinciale e comunale, afferenti all’area d’intervento e non si rilevano elementi ostativi per la realizzazione delle opere in esame;
- il Quadro Progettuale è stato redatto nel rispetto delle normative in materia attualmente in vigore;
- il Quadro Ambientale è stato sviluppato in modo adeguato l’analisi delle componenti ambientali e dei potenziali impatti che l’opera potrebbe generare nei confronti dell’ambiente circostante, non riscontrando particolari problemi di influenza.

Secondo quanto verificato dalla Direzione regionale Geologia la superficie residua, rispetto al 3% della zona E comunale (art. 13 – L.R. n. 44/1982), risulta pari a 37.685 mq. Tale valore è inferiore all’area minima necessaria, così come previsto nel punto f, art. 44, L. R. n. 44/1982, che in riferimento all’estrazione di ghiaia e sabbia è stabilita in 50.000 mq (area di cava). L’intervento proposto è costituito da una nuova cava e non prevede inoltre la eliminazione di diaframmi tra cave esistenti e vicine. Preso atto delle statuizioni di cui alla L.R. n. 44/1982, così come integrata dalla L.R. n. 5/2000 art. 30, modificato dalla L.R. 27/2001 art. 6, non risulta quindi ammissibile l’autorizzazione di cave di ghiaia e sabbia su aree di cava (aree di effettivo



ALLEGATO A alla Dgr n. 1347 del 09 ottobre 2015

pag. 11/11

scavo) inferiori a 50.000 mq. Tale aspetto risulta prevalente ed assorbente rispetto ad ogni altra considerazione.

Tutto ciò premesso, la Commissione regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (ad eccezione del Direttore del Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona ed del Dirigente Responsabile della Tutela Ambiente della medesima Provincia), esprime all'unanimità dei presenti

parere interlocutorio non favorevole

al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto per l'apertura e la coltivazione di una cava di ghiaia sita in località Dossetto sita in Comune di Villafranca di Verona denominata "Elvira", presentata dalla Cooperativa Muratori Reggiolo S.c., con sede legale in Via G. Di Vittorio, 2 – Angolo Via Grandi, 1 – 42046 Reggiolo (RE), C.F. - P.IVA 00124610353, per le motivazioni di seguito indicate:

- sulla base di quanto verificato dalla Direzione Regionale Geologia e Georisorse, (comunicato agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. con nota acquisita il 26.07.2012, prot. n. 342313/63.01.07 E. 410.01.1) la superficie residua, rispetto al 3% della zona E comunale (art. 13 – L.R. n. 44/1982), risulta pari a 37.685 mq. Tale valore è inferiore all'area minima necessaria, così come previsto nel punto f, art. 44, L.R. n. 44/1982, che in riferimento all'estrazione di ghiaia e sabbia è stabilita in 50.000 mq (area di cava). L'intervento proposto è costituito da una nuova cava e non prevede inoltre la eliminazione di diaframmi tra cave esistenti e vicine. Preso atto delle statuizioni di cui alla L.R. n. 44/1982, così come integrata dalla L.R. n. 5/2000 art. 30, modificato dalla L.R. 27/2001 art. 6, non risulta quindi ammissibile l'autorizzazione di cave di ghiaia e sabbia su aree di cava (aree di effettivo scavo) inferiori a 50.000 mq.

Tale aspetto risulta prevalente ed assorbente rispetto ad ogni altra considerazione.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Ing. Silvano Vernizzi

Il Dirigente
Valutazione Impatto Ambientale
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi